

CONSENSO INFROMATO PER L'ACCESSO ALLO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO

VERSIONE PER PERSONE MINORENNI

Si richiede la compilazione e la firma di ENTRAMBI I GENITORI o del tutore.

Esercente responsabilità genitoriale (PADRE) oppure tutore

Cognome e Nome	
Luogo e data di nascita	
Residente in	
Indirizzo	
C.F.	
Telefono cellulare	
Email	

Esercente responsabilità genitoriale (MADRE)

Cognome e Nome	
Luogo e data di nascita	
Residente in	
Indirizzo	
C.F.	
Telefono cellulare	
Email	

Il Sig. _____ e la Sig.ra _____ in qualità di genitori del/la figlio: _____ C.F.: _____ frequentante la classe: _____ sezione: _____ sono informati sui seguenti punti in merito al trattamento sanitario nei confronti del/la figlio/a da parte della Dott.ssa Alessandra Sansalone, Psicologa e Psicoterapeuta iscritta all'Albo professionale degli Psicologi della Calabria con n. 1598:

1. L'intervento del professionista sanitario è finalizzato alla promozione del benessere psicologico, al fronteggiamento di condizioni stressanti, al sostegno emotivo-affettivo, alla prevenzione e al contrasto del disagio psicologico e del vissuto traumatico, anche in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, al sostegno della crescita e maturazione personali e all'orientamento nei rapporti con i compagni, con i docenti e con i genitori e costituisce un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto;
2. il professionista sanitario valuta e, ove necessario o richiesto, orienta e fornisce le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani);
3. lo strumento principale di intervento sarà il colloquio clinico, la cui eventuale frequenza verrà concordata in base alle specificità del bisogno psicologico;
4. il professionista sanitario è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare è strettamente tenuto al segreto professionale (Art.11);
5. il professionista sanitario può derogare da questo obbligo in base a quanto previsto dagli Art.12 e 13 del

Codice Deontologico degli Psicologi italiani o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria;

6. il professionista sanitario si ispira ai principi sanciti dagli art. 1 e 3 della L. 219/17 in tema di consenso informato.

Per le prestazioni erogate a distanza:

- ✚ La prestazione psicologica a distanza verrà erogata attraverso lo strumento skype / zoom / telefono, per come concordato con la/il richiedente;
- ✚ Il professionista sanitario si impegna a fornire la strumentazione adeguata e affidabile e di utilizzare tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, anche informatica, in conformità alla normativa di settore;
- ✚ Durante la prestazione a distanza, il professionista si impegna a situarsi in spazi riservati in cui non siano presenti soggetti terzi e a disattivare qualsiasi altra funzione della strumentazione in uso al fine di evitare interferenze e/o interruzioni della prestazione. Medesimo impegno viene richiesto per conto della persona minorenni, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Gli esercenti della responsabilità genitoriale/il tutore sono altresì informati sui limiti giuridici di riservatezza sanciti dai seguenti articoli del Codice Deontologico degli psicologi:

Articolo 11: Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12: Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13: Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Il Sig. _____ e la Sig.ra _____ o il tutore Sig./Sig.ra _____ dopo aver ricevuto e compreso le informazioni, presta/prestano il consenso informato sanitario al trattamento psicologico nei confronti del/la minore: _____.

Luogo e data, _____

Firma esercenti responsabilità genitoriale

Sig./Sig.ra _____

Sig./Sig.ra _____

Firma tutore

Sig./Sig.ra _____